



COMUNE DI CALOPEZZATI
PROVINCIA DI COSENZA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/09/2014

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) –
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014.**

L'anno 2014 il giorno VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 18,50 nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di prima convocazione.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
MANGONE FRANCO CESARE	X	
ROSI IOLANDA	X	
ASTONE DANIELA	X	
SCARFO' FILIPPO	X	
BIANCO GENNARO		X
POLICASTRO SAVERIO		X
AMODEO MARIO	X	
LE PERA FRANCESCO	X	
LONGO FRANCESCO	X	
PACE PIETRO	X	

TOTALE

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori esterni: Piro Vincenzo e Pedace Pasquale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, (Art.97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n.267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa CICALA LUIGINA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, MANGONE FRANCO CESARE, nella qualità di SINDACO, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

Vista l'allegata proposta di deliberazione, corredata dei rispettivi pareri dei Responsabili dei Settori, resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.:

IL PRESIDENTE

Relaziona .

Illustra la proposta . dalla stessa emerge che ha cercato di contenere al massimo le tariffe per andare incontro alla crisi economica che sta attanagliando non solo l'Italia ma tutta l'Europa .

Aperto il dibattito, Interviene il consigliere Mario Amodeo -minoranza , il quale pur prendendo atto dello sforzo fatto dall'Amministrazione per contenere le tariffe , a nome proprio e del gruppo nell'annunciare voto contrario chiede che venga allegato al presente verbale un documento del gruppo consiliare di appartenenza " Democratici per Calopezzati " viene assunto sotto la lettera "A" . Dallo stesso tra l'altro , si evince che" negli ultimi due anni il comune ha praticato una politica fiscale sbagliata che appesantisce le già precarie condizioni economiche dei cittadini " .

Il Presidente nell'apprezzare la prima parte dell'intervento del consigliere , comunque, spera per il futuro di poter rivedere le tariffe degli immobili.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente e l'intervento del consigliere M. Amodeo – minoranza;

Vista la delibera di G.C. n. 53 del 10.09.2014, ad oggetto: "Proposta determinazione tariffa imposta municipale unica (IMU) – Anno 2014.-

Visto l'art.1 della Legge n.147 del 27/12/2013, commi da 639 e seguenti, che istituisce l'Imposta Unica Comunale che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI);

Considerato che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 29/08/2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 in materia di Imposta municipale propria;

Richiamata la legge 27 dicembre 2013 n. 147 , art.1 comma 707 lettera a) che modifica il comma 1 dell'art. 13 del decreto legge n.201 del 2011 stabilendo l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria (IMU) sperimentale ;

Considerato che già con effetto dall'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:

- l'art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

- l'art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13, tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. - lettera g) "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

Visto il D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997 ed in particolare gli articoli 52 e 59 limitatamente alle disposizioni vigenti dopo l'entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. LGS. 4 maggio 2001 n.207 si può adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza;

Visto che con il predetto regolamento sono stati considerati esenti dall'imposta:

gli immobili posseduti dallo Stato ed altri enti pubblici;

i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

i fabbricati con destinazione ad usi culturali, edifici di culto, e quelli indicati dalla legge n°810/1929, i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina ai sensi dell'art. 15 legge n° 984/1977;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

- Visto in particolare il comma 707 dell'art. 1 della legge n.147 del 27/12/2013 che stabilisce che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa , ad eccezione di quelle classificate in A/1, A/8, A/9;

Visto che con il vigente regolamento avvalendosi dell'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 il comune di Calopezzati ha considerato direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello stato, a condizione che non risulti locata;

Visto l'art. 1 comma 708 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 secondo il quale non è dovuta l'imposta municipale propria ai cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito nella Legge n. 214/2011, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994;

Visto l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Visto il vigente art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e sue successive modifiche, secondo il quale per l'anno 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie A/1,

A/8, a/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

Visto che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma la cessazione della maggiorazione della detrazione, pari ad € 50,00 per ciascun figlio, per un importo massimo di €400,00 prevista soltanto per gli anni 2012 e 2013;

Considerato che ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 l'imposta municipale non si applica;

Visto l'art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

Considerato che:

- si è ritenuto opportuno modificare in parte per il 2014 le aliquote e detrazioni vigenti al fine di non aggravare il carico fiscale;

- si ritiene di mantenere l'esenzione per le Aziende per i Servizi alla Persona pubbliche dall'imposta per non creare un aggravio delle rette di degenza, come definito nel vigente regolamento per l'applicazione dell'IMU;

- per le unità immobiliari abitative regolarmente assegnate possedute dall'ATERP che non presentano i requisiti di alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 si ritiene di applicare un'aliquota ridotta pari al minimo del 4,0 p.m. al fine di sostenere l'edilizia residenziale pubblica;

- si ritiene di agevolare le imprese innovative definite "start up innovative" di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e gli "incubatori certificati" di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012 iscritte nella apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art 2188 del codice civile tenuto dalle Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura.

- si ritiene di agevolare inoltre i soggetti IRES che hanno ottenuto il bonus ricerca di cui all'art. 24 del decreto legge n.83/2012 per l'anno 2013 limitatamente agli immobili direttamente utilizzati, non appartenenti alle categorie ad uso abitativo;

-**VISTI** i pareri resi ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del T.U. n° 267/2000 e s.m.i. dal responsabile del servizio AA.GG. e dal responsabile del servizio Finanziario-contabile che si allagano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale

Con N° 7 voti favorevoli e N° 1 contrario (M. Amodeo – minoranza)

DELIBERA

1)-Di approvare le aliquote IMU per l'anno 2014, per come segue:

- ALIQUOTA DI BASE "ordinaria" per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni, nella misura del **10,50 per mille**;
- ALIQUOTA "ridotta" nella misura del **4 per mille** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze per come previsto dal Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 12 del 29.08.2014;
- Categoria D.....**9,50 per mille**;
- Fabbricati Rurali ad uso strumentale **1,00 per mille**;
- Aree fabbricabili **10,50 per mille**;
- Categoria C1 e C 3 , ubicati nel Centro Storico **8,50 per mille**;
- Categoria C1 e C 3 , ubicati in zona Marina **9,50 per mille**;
- Categoria A6 –Abitazione tipo rurale **8,50 per mille**;
- Categoria A10 **8,50 per mille**.

2) Di stabilire la detrazione sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 200,00, precisando che se l'unità immobiliare adibita a abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione di € 200,00 spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni **decorrono dal 1 gennaio 2014**;

4) di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel predetto Regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 29/08/2014;

5) di dare mandato al Responsabile dell'Area finanziaria di trasmettere, ai sensi dell'art. l'art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del federalismo fiscale, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

6) di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della presente deliberazione decorre dal 1 gennaio 2014.

7)Con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, per l'urgenza;



COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

AREA _____

PARERE TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 E ART. 147/BIS DEL T. U. N. 267/2000 PER COME
MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.L. 174/2012

ALLEGATI ALLA DELIBERA DI GM / CC N. _____ DEL _____

CON OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMP) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014 -

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE

Calopezzati, Li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- FAVOREVOLE / CONTRARIO in ordine all'assunzione della spesa di € _____ al Cap.

Oggetto _____

Assunto Impegno n. _____ / _____

MOTIVAZIONI: FAVOREVOLE

- NON NECESSARIO in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Calopezzati, Li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Rag. Francesco Pizzaro

Allegato al verbale n° 6 della
seduta del 26/09/2014
Vice assente, alla lettera "A"

Gruppo Consiliare

Democratici per Calopezzati

Punto 5 ordine del giorno - IMU Tariffe anno 2014

In merito alle Tariffe IMU per il 2014 il nostro Gruppo Consiliare prende atto che già nel 2013 la maggioranza consiliare aveva portato le tariffe quasi al massimo possibile (10,50 per mille% - il massimo era 10,60 per mille).

Il nostro gruppo aveva fatto allora ed ha riproposto con richiesta scritta nel Gennaio 2014 una proposta che non è stata presa in considerazione.

Prende atto che è stato ritoccato al ribasso di 1 punto per mille l'aliquota che riguarda le imprese ed alcune altre categorie commerciali. Riteniamo che per queste stesse categorie si sarebbe dovuto operare per abbassarle al massimo possibile per due motivi:

- Perchè le categorie D pagano delle cifre enormi ed in questo periodo di grave crisi che colpisce specialmente il sud, hanno problemi di sopravvivenza;
- Per le altre categorie, gli scostamenti degli incassi del comune non sarebbero stati rilevanti e quindi sicuramente sopportabili.

Per i motivi ampiamente indicati e per quelli sopra cennati, il nostro gruppo vota contro in quanto ritiene che negli ultimi 2 anni il comune abbia praticato una politica fiscale sbagliata che contribuisce ad appesantire le già precarie condizioni dei cittadini e delle famiglie ampiamente provate dalla crisi economica.

Calopezzati, li 26/09/2014

Gruppo Democratici per Calopezzati

F.to Gennaro Bianco – Mario Amodeo – Saverio Policastro

Mario Amodeo *Saverio Policastro*

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

Il Presidente
MANGONE FRANCO CESARE



Il Segretario Comunale
CICALA LUGINA



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 02/10/2014 e per 15 giorni consecutivi.

Calopezzati, li 2/10/2014

Il Messo Comunale
VULCANO MARIA

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;

Calopezzati, li _____



Il Segretario Comunale
CICALA LUGINA

ESECUTIVITA' :

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per non avere riportato, nei 10 giorni di affissione all'Albo, denunce di vizi di legittimità o di competenza.

Calopezzati,

Il Segretario Comunale
